

Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile

Area Ambiente

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 109
approvata il 19.4.2019

OGGETTO: Z.U.T. 5.10/1 SPINA 4 – P.R.I.U. VIA CIGNA, CORSO VIGEVANO. PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER IL TRSFERIMENTO DI S.L.P. DAL COMPENSORIO 2 UMI III AL COMPENSORIO 1 UMI 1. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

In data 30.12.1998 il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Piemonte e la Città di Torino hanno sottoscritto l'Accordo di Programma inerente il Programma di Riqualficazione Urbana denominato "Spina 4", ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17/99 del 27.01.1999 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 07.05.1999 pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 19.05.1999.

A seguito degli approfondimenti condotti e delle esigenze intervenute nel corso dell'attuazione, la città di Torino aveva proposto una modifica del Programma di Riqualficazione Urbana "Spina 4" in variante al P.R.G., che aveva previsto la partecipazione di nuovi soggetti attuatori privati, una diversa configurazione planivolumetrica dell'edificato di alcune Unità Minime di Intervento, le modifiche del tracciato di alcune infrastrutture viarie, una diversa distribuzione dell'area di concentrazione per l'insediamento commerciale previsto tra C.so Vigevano e V. Cigna e alcune modifiche del disegno delle sistemazioni superficiali.

Tali modifiche avevano comportato l'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione e delle Tavole Prescrittive di P.Ri.U.

In data 22.10.2004 è stato pertanto stipulato l'Accordo di Programma avente ad oggetto la modifica al P.Ri.U. originario, ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15.11.2004, adottato con DPGR n. 1 del 17 gennaio 2005 e pubblicato sul BUR n. 3 del 20 gennaio 2005.

In data 18.10.2017 (Prot. n. 2865 del 19/10/2017 in arrivo), registrata al Protocollo Edilizio 2017-14-019830 del 19 ottobre 2017, la proprietà di una porzione della UMI I del Comprensorio 1, presentava istanza di Piano Esecutivo Convenzionato, nell'ambito del P.Ri.U. di cui sopra, al fine di consentire il trasferimento di 122 mq di S.L.P. destinati ad ASPI, dalla UMI III del Comprensorio 2 alla UMI I del Comprensorio 1.

La proposta di modifica nasce dalla necessità di collocare attività compatibili con le destinazioni già previste dal P.Ri.U., nell'edificio posto all'angolo tra corso Vigevano e via Cigna e risulta accoglibile in quanto nella UMI III del Comprensorio 2 del P.Ri.U. è ancora disponibile una quota di S.L.P. pari a mq 302,50.

La modifica sopra descritta deve essere recepita ai sensi dell'articolo 3 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti del succitato P.Ri.U. mediante Piano Esecutivo Convenzionato.

La Divisione Urbanistica e Territorio – Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani – Servizio Strategie Urbane, con nota acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 1061, in data 2 febbraio 2018, trasmetteva all'Autorità Competente la documentazione inerente la pratica in oggetto indicata, finalizzata ad attivare la preistruttoria della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS;

In riferimento alla procedura in materia di VAS, introdotta con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il dirigente competente, al fine di acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava, con nota prot. n. 2333 del 15 marzo 2018, apposita seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 26 marzo 2018; l'O.T.C. evidenziava la necessità di procedere ad integrazioni documentali richieste formalmente con nota del dirigente competente, prot. n. 2808 del 3 aprile 2018.

In relazione alle richieste formulate dall'OTC, e facendo seguito alla documentazione ambientale integrativa trasmessa dalla Divisione Urbanistica e Territorio – Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani, acquisita al protocollo del Servizio scrivente con nota prot. n. 6821 del 10 agosto 2018, nonché alla successiva ulteriore documentazione integrata in data 17 settembre 2018 – prot 7937, e in data 10 ottobre 2018 – prot 8722 il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, con

nota prot. n. 9621 del 9 novembre 2018, inviata all'Area Urbanistica della Città, comunicava la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa.

Con nota acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, prot. n. 695 in data 28 gennaio 2019, la Divisione Urbanistica e Territorio – Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani trasmetteva la determinazione dirigenziale n. cron. 16 approvata il 16 gennaio 2019 (n. mecc 2019 40162/009) con la quale il dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani prendeva atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, composta da:

Elaborati grafici di P.E.C.

Tav 1 bis Relazione Illustrativa

Tav. 10 Norme tecniche di Attuazione

Documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Valutazione previsionale di clima e impatto acustico.

Atteso che:

- ai sensi del comma 3 dell'articolo 3bis L.R. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 L.R. 56/77, i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R., ovvero sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;
- ai sensi dell'art. 3bis nonché dell'art 40, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i. l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui ai medesimi articoli svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3

bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;

- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata: individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS; attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
- ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

Con nota, prot. 1160 del 08.02.2019, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (Autorità Competente), rendeva disponibile la documentazione pervenuta, come formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 16, approvata in data 16 gennaio 2019 (n. mecc. 2019 40162/009) della Dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani.

Con la medesima nota, prot. 1160 del 08.02.2019, l'Autorità Competente indicava la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, medesima legge, invitando a partecipare alla relativa seduta fissata per la data del 28 febbraio 2019: l'ARPA – Direzione Prov.le di Torino, la Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'ASL "Città di Torino" - Servizio Igiene del Territorio ed i componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 8 febbraio 2019, all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/albopretorio/>

e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi in data 28 febbraio 2019, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), a cui hanno partecipato l'O.T.C. e ASL "Città di Torino", in presenza dei progettista incaricato dal proponente l'intervento, sono state acquisite informazioni sullo strumento urbanistico in esame ed è emerso che tale strumento in relazione alla modesta entità dell'intervento, che tra l'altro non comporta la realizzazione di alcuna opera di urbanizzazione, assume minimi obietti ambientali e non evidenzia impatti significativi.

In particolare nel corso della Conferenza dei Servizi si evidenziava come il PEC non risultasse da assoggettarsi a VAS, evidenziando altresì come occorresse ancora attendere il parere di ARPA per concludere il procedimento.

Rilevato che ARPA Piemonte con nota prot. n. 35829 del 19/04/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 3409 del 19/04/2019 - Allegato n. 2) ha trasmesso il proprio contributo con il quale si esprime in merito alla non assoggettabilità del Piano Esecutivo Convenzionato alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

Preso atto dell'assenza in conferenza del contributo di Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico Comunale;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;

- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione del P.E.C. non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

si ritiene che il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Infine:

premessi che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;

richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;

esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il PEC in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente,

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Viste:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.; la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;

richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale nonché i pareri e contributi dell'Organo Tecnico comunale come formulati e pervenuti;

vista la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che il piano non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente, anche in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

DETERMINA


per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, il Piano Esecutivo Convenzionato per il trasferimento di S.L.P. dal Comprensorio 2 UMI III al Comprensorio 1 UMI I - Z.U.T. 5.10/1 Spina 4 – P.R.I.U. via Cigna, corso Vigevano.
2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere la Variante in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente;

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo [http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/](http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;);

di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino 19.4.2019	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI Ing. Claudio Beltramino 
------------------	--

Allegati:

Allegato n. 1 - verbale conferenza dei servizi in data 28 febbraio 2018

Allegato n. 2 - parere ARPA Prot SATA n 3409 del 19/04/2019